

VITTORIA DELLA FLC CGIL DI BERGAMO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

ha emesso in data 5 gennaio 2012 il **DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO** al MIUR e all' Istituto Scolastico per il mancato pagamento dell' Indennità di Reggenza al Docente Collaboratore del D.S. (Vicario).

L'art. 69 comma 2 del CCNL Scuola del 04/08/1995 prevede l'indennità di reggenza da dividere al 50% tra il Dirigente scolastico titolare che assume la reggenza ed il docente vicario della scuola data in reggenza. Anche questo articolo è tutt'ora in vigore in quanto confermato dall'art. 21 commi 1 e 2 del CCNL Scuola del 26/05/1999, dall'art. 33 del CCNI del 31/08/1999, all'art. 142 del CCNL Scuola del 24/07/2003 e dall'art. 146 del CCNL Scuola del 29/11/2007.

Nonostante le disposizioni contrattuali sopra citate prevedano espressamente il pagamento dell'indennità di reggenza, il MIUR continua a negare alle scuole il finanziamento necessario per il pagamento di tale indennità, ed effettua un rimpallo di responsabilità col MEF su chi debba pagare questa spesa obbligatoria.

Il Giudice del lavoro di Bergamo, riconosce le ragioni contenute nel ricorso "pilota", patrocinato dalla FLC CGIL di Bergamo, e i diritti del docente Collaboratore (vicario) del D.S. Reggente nell'Istituto.

Chi fosse interessato ad intraprendere la giusta causa di riconoscimento dell' Indennità di Reggenza, non ancora percepita, può rivolgersi presso la nostra sede tramite appuntamento.